

FISCO&LAVORO

Videoforum, le risposte degli esperti ai quesiti degli spettatori

alle pagg. 30-31

VIDEOFORUM 2019/LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI AI QUESITI DEGLI SPETTATORI

L'adesione al forfait mette fuori dal campo dell'Iva

ItaliaOggi pubblica le risposte degli esperti ai quesiti posti dagli spettatori nel corso del Videoforum del 23 gennaio 2019 sulle novità in materia fiscale e di lavoro

FLAT TAX

Il professionista che aveva consulenza con aziende nordamericane, non applicava Iva ai sensi dell'articolo 7 septies com. 1 lett. C del dpr 633/72. Ora nel regime forfettario (flat tax) deve continuare a indicare la stessa esenzione o riferirsi alla dicitura nuova ai sensi della flat tax ecc.?

E.P.

Risponde Andrea Bonghi

I contribuenti che aderiscono al regime forfettario sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Essi non addebitano l'Iva a titolo di rivalsa e non hanno il diritto alla detrazione dell'Iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni. Nelle fatture che verranno emesse in costanza di regime forfettario il contribuente non farà riferimento alle disposizioni del dpr 633/72 ma bensì indicherà che la prestazione di cui trattasi è «in franchigia Iva» con richiamo alle disposizioni contenute nei commi da 54 a 88 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014. Se l'importo della prestazione indicata in fattura supera euro 77,47 sulla stessa dovrà essere assolto il tributo di bollo nella misura di euro 2.

REGIME FLAT TAX

Soggetto che dal regime ordinario passa automaticamente al regime agevolato 2019 che ha i dipendenti: non essendo sostituito d'imposta, non trattiene le ritenute ai dipendenti?

Studio I.

Risponde Andrea Bonghi

In effetti per espressa previsione contenuta nell'articolo 1 comma 69 della L. 190/2014, i contribuenti che fruiscono del regime forfettario non sono tenuti ad operare le ritenute

alla fonte di cui al Titolo III (artt. 23-30) del dpr 600/73 (sui redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari ecc.). Quale contropartita del suddetto esonero nella dichiarazione dei redditi, i contribuenti forfettari devono indicare: il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta nonché l'ammontare dei redditi stessi. Quindi è corretta l'interpretazione del lettore ovvero nel momento di accesso al regime forfettario non devono più essere effettuate le ritenute d'acconto in qualità di sostituto d'imposta.

FATTURA RICEVUTA DALLA SVIZZERA

Ho un cliente che effettua operazioni dalla Svizzera per acquisti di abbigliamento sportivo. La fattura arriva ma senza bolletta doganale. Noi fino ad ora abbiamo emesso una autofattura e abbiamo assolto l'Iva con F24 codice tributo 9399. Ora con la fattura elettronica devo

emettere una autofattura elettronica: mi comporto come prima?

N.O.

Risponde Franco Ricca

È fondamentale accertare anzitutto chi sia l'importatore tenuto ad assolvere gli obblighi doganali e verificare che tali obblighi siano stati assolti, al fine di evitare il rischio di evasione dell'Iva all'importazione e l'imputazione del reato di contrabbando. Ciò premesso, ipotizzando che l'acquisto della merce avvenga in Italia (nel presupposto che l'importazione sia curata dal fornitore svizzero), il cessionario italiano, nella sua qualità di debitore dell'Iva, dovrà procedere ad emissione di autofattura elettronica da trasmettere al sistema di interscambio, con natura documento «TD1» (si veda, per analogia, la risposta dell'Agenzia delle entrate ad un forum del 15 gennaio

scorso, con riguardo agli adempimenti necessari per l'estrazione dai depositi Iva di beni acquistati presso soggetti esteri). Qualora, invece, l'importazione sia curata dal cessionario italiano, egli assolverà l'Iva in dogana e contabilizzerà, ai fini dell'imposta, soltanto la bolletta doganale. In entrambi i casi non sarà necessario inviare la comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti esteri prevista dall'art. 1, comma 3-bis, del dlgs n. 127/2015, giacché l'amministrazione finanziaria verrà comunque a conoscenza dell'operazione, attraverso l'autofattura elettronica (nel primo caso) o la bolla d'importazione (nel secondo).

IVA GIORNALISTA

Giornalista con partita Iva che fattura onorari e diritti d'autore. Essendo i diritti assoggettati a particolare tassazione, il loro ammontare fa comunque cumulo per il limite di 65 mila euro o rimane escluso?

E.G.

Risponde Franco Ricca

In base alla risposta fornita dall'Agenzia delle entrate in occasione del videoforum di ItaliaOggi del 23 gennaio 2019, ai fini della verifica del limite di compensi per l'accesso al regime forfettario si deve tenere conto anche dei compensi percepiti per la cessione o concessione di diritti d'autore, sebbene esclusi dalla sfera Iva. L'agenzia ha così confermato l'orientamento già manifestato in precedenza.

La soluzione, tuttavia, non sembra ben conciliabile con il regime c.d. «flat tax» previsto, con effetto dal 2020, dall'art. 1, comma 17, della legge n. 145/2018.

RETTIFICA ALLA DETRAZIONE

Nel caso di passaggio al regime a forfait dal 2019 è necessario procedere alla rettifica alla detrazione ex art. 19-bis2 del dpr 633/1972. Se nel 2020 si «ritorna» in un regime Iva normale è possibile recuperare

per «quinti» l'Iva versata nel 2019 a fronte della rettifica alla detrazione?

D.T.

Risponde Franco Ricca

Come nel caso di passaggio dal regime normale al regime forfetario, anche nel caso opposto occorre procedere alla rettifica della detrazione ai sensi dell'art. 19-bis2, richiamato nell'apposita disposizione del comma 61 del comma 1 della legge n. 190/2014. Pertanto, qualora il contribuente che nel 2019 ha aderito al regime forfetario dovesse, nel 2020, tornare al regime normale, dovrebbe operare, nella dichiarazione relativa al 2020 da presentare nel 2021, le rettifiche delle detrazioni (di segno positivo) con i medesimi criteri previsti per le rettifiche (di segno negativo) che effettua quest'anno, nella dichiarazione Iva 2019 di prossima presentazione, per l'accesso al regime speciale. Va puntualizzato che tali rettifiche, tuttavia, non riguarderanno l'imposta versata per quinti nel 2019, come ipotizzato nel quesito, bensì i beni non ammortizzabili e i servizi «giacenti» alla data del 1° gennaio 2020, nonché i beni ammortizzabili per i quali non sia decorso il cosiddetto periodo di sorveglianza (cinque anni dall'entrata in funzione per i beni mobili, dieci per quelli immobili), secondo le disposizioni sopra richiamate. Così, per esempio, se nel 2019 il contribuente ha restituito un quinto dell'Iva detratta per l'acquisto di un bene ammortizzabile acquistato ed entrato in funzione nel 2015, in relazione a tale cespite non dovrà più operarsi alcuna rettifica, essendo il 2019 l'ultimo anno del quinquennio di sorveglianza. Formerà invece oggetto di rettifica, tra l'altro, l'imposta non detratta in relazione ai beni acquistati nel 2019, «giacenti» alla data dell'1/1/2020.

FATTURE A ZERO

Stanno arrivando fatture che nel corpo sono compilate regolarmente ma nel momento dello scarico, imponibile Iva e totale documento risultano a zero quindi errate. Come vanno corrette da parte dell'emittente visto che la nota credito sarebbe inutile? Va per caso ignorata e riemessa nel modo corretto?

Studio P.

Risponde

Fabrizio G. Poggiani

Le fatture «a zero» indicano comunque una operazione sussistente tra le due controparti, quindi è consigliabile, ancorché si ritenga neutrale, emettere la nota di credito a storno in quanto, una volta transitate dallo SdI le fatture non possono più essere modificate o corrette.

REQUISITI

REGIME FORFETTARIO

Se un contribuente, che aveva i requisiti per rientrare nel regime forfetario nel 2017 (anno in cui, in assenza di cause ostative, sussistevano per lui tutti i presupposti pre-

visti dalla legge), ed avesse invece optato per il regime di contabilità semplificata, volesse oggi adottare tale regime (il forfetario), potrebbe farlo? O sarebbe, piuttosto, legato al vincolo triennale di permanenza nel regime a suo tempo scelto?

A.D.G.

Risponde

Fabrizio G. Poggiani

L'Agenzia delle entrate ha fornito la risposta, già indicata dal nostro quotidiano in tempi non sospetti, con la quale ha precisato che l'articolo 1 del dpr n. 442 del 1997, tuttavia, consente «la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.» Con risoluzione n. 64/E/2018, è stato stabilito che il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti per l'applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014, abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del dpr n. 600 del 1973, può passare al regime forfetario senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la particolare modalità di registrazione di cui al comma 5 del predetto articolo 18, in quanto trattasi di due regimi naturali propri dei contribuenti minori. I chiarimenti forniti mediante i suddetti documenti di prassi valgono anche per il caso prospettato nella domanda ai fini dell'applicazione del regime forfetario come novellato dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1.

REGIME FORFETTARIO, ASSUNZIONE

Nel caso di un lavoratore autonomo con i requisiti per usufruire del nuovo regime forfetario dovesse assumere un lavoratore dipendente potrà comportarsi come un normale sostituto d'imposta oppure il solo fatto di versare le ritenute fiscali per conto del dipendente gli farà perdere la possibilità di usufruire del regime forfetario in quanto ad oggi un forfetario non è tenuto ad essere sostituto d'imposta e a trasmettere il modello 770?

G.A.

Risponde

continua a pag. 31

segue da pag. 30

Fabrizio G. Poggiani

Per espressa previsione dell'art. 1 comma 69 della L. 190/2014, i contribuenti che fruiscono del regime forfetario non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III (artt. 23-30) del dpr 600/73 (sui redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, ecc.); più precisamente, la relazione illustrativa al ddl di stabilità per il 2015 specificava

che «i contribuenti forfetari non sono sostituti d'imposta». A fronte di tale esonero, peraltro, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano: - il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta; - l'ammontare dei redditi stessi. Con la risposta all'interpello del 19 maggio 2017 n. 954-881/2017, la Dre Campania ha sostenuto che, nonostante l'esonero dall'effettuazione delle ritenute alla fonte, il contribuente che adotta il regime forfetario deve compilare e inviare la Certificazione Unica rispetto agli eventuali rapporti di lavoro instaurati nel corso dell'anno. La posizione espressa nella risposta all'interpello lascia perplessi in quanto, proprio al fine di rendere noti al Fisco i rapporti (ivi inclusi quelli di lavoro dipendente) instaurati nell'anno per i quali non sono state operate ritenute, sono stati predisposti appositi righe nel quadro RS del modello REDDITI PF. Il contribuente in regime forfetario, quindi, non è un sostituto d'imposta e quindi il problema evidenziato dal lettore è presente e si conferma l'indicazione che il contribuente non deve agire come tale; siamo in attesa della relativa circolare dell'Agenzia delle entrate per comprendere meglio l'atteggiamento del contribuente in tal senso. Le ipotesi possono essere le più disparate e si potrebbe anche ipotizzare una uscita dal regime nel caso in cui il forfetario, per comportamento concludente, si comportasse come sostituto, vedremo se l'Agenzia delle entrate la riterrà una mera scelta facoltativa.

SALDO E STRALCIO

Nel caso di contribuente deceduto nel 2018, con carichi tributari presso l'agenzia della riscossione, gli eredi possono accedere alla rottamazione ter o al saldo e stralcio? Con quali modalità?

M.D.

Risponde Claudia Marinozzi

Premesso che in linea generale le sanzioni per legge non possono essere trasmesse agli eredi, si evidenzia che gli eredi potranno accedere alla rottamazione dei carichi intestati

al de cuius qualora questi rientrino tra quelli rottamabili. In tal caso potranno ottenere lo stralcio degli interessi di mora. Tale opzione è sicuramente favorevole qualora si tratti di debiti datati. Per quanto riguarda la possibilità per gli eredi di accedere all'istituto del saldo e stralcio ex art. 1, commi 184 ss L. 145/2018 non vi sono chiarimenti ufficiali in merito. Si segnala tuttavia che la normativa concede il beneficio in parola al singolo soggetto che si trovi in situazione di grave e comprovata difficoltà economica. Ciò posto, a parere di chi scrive, se il singolo erede abbia un indice ISEE inferiore ad € 20.000 potrà richiedere l'accesso all'istituto per la sua specifica posizione.

ROTTAMAZIONE BIS

Un contribuente che ha aderito alla rottamazione bis ed era obbligato a pagare l'ultima rata con scadenza 7 dicembre 2018, non avendola pagata può rientrare nella rottamazione ter rateizzandola in 20 rate?

G.T.

Risponde Claudia Marinozzi

Grazie all'emendamento al Dl semplificazione approvato il 24 gennaio scorso dalla Commissione Finanze al Senato i carichi oggetto della rottamazione bis per i quali non è stato pagato il dovuto entro il 7 dicembre 2018 sono ammessi comunque alla rottamazione ter, con pagamento da effettuarsi in 10 rate di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre 2019; il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si rammenta che nell'originaria versione della normativa il mancato pagamento del dovuto per la rottamazione bis alla data del 7 dicembre 2018 avrebbe comportato per i contribuenti l'impossibilità ad accedere al nuovo istituto.

REQUISITI FORFAIT 2019

I nuovi requisiti 2019 per l'accesso al regime forfettario (es. divieto di fatturato prevalente verso ex datore di lavoro degli ultimi 2 anni, soci srl eccetera) valgono anche per chi è già nel regime da anni? O meglio, in questi casi il contribuente è costretto ad abbandonare il regime forfettario?

E.G.

Risponde Fabrizio G. Poggiani

Le cause ostative valgono a decorrenza dallo scorso 1° gennaio. Quindi in presenza di anche una sola di quelle indicate dalle norme, il contribuente deve uscire dal predetto regime, a prescindere che lo stesso lo abbia applicato da anni; peraltro, immediatamente per le cause ostative, dall'anno successivo in caso di superamento dell'unica soglia.

2 - continua. La prima parte è stata pubblicata il 26 gennaio 2019

VIDEOFORUM 2019/LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI AI QUESITI DEGLI SPETTATORI

Rottamazione, per gli eredi stralcio degli interessi di mora



Un momento del Videoforum

